

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*
- 4) *La Cerame-Unie AISBL, l'Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), la Confindustria Ceramica, la Casalgrande Padana SpA e la Etruria Design Srl sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 32 del 4.2.2012.

Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014 — Mocová/Commissione

(Causa T-347/12 P) ⁽¹⁾

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato —
Decisione di non rinnovo — Rigetto del reclamo — Obbligo di motivazione — Motivazione presentata
nella decisione recante rigetto del reclamo»)**

(2014/C 212/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dana Mocová (Praga, Repubblica ceca) (Rappresentanti: D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 13 giugno 2012, Mocová/Commissione (F-41/11, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La sig. Dana Mocová sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013.